



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

REGIONE SICILIA

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"Civico - Di Cristina - Benfratelli"

Piazza Nicola Leotta, 4

90127 PALERMO

SERVIZIO DI TRASLOCHI E FACCHINAGGIO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto ha per oggetto il servizio triennale di traslochi e facchinaggio, con eventuale rinnovo biennale, da effettuare nell'ambito dei presidi dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione, da qui in poi denominata ARNAS.

L'importo dell'appalto, ai sensi dell'art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è stato determinato sulla base della tariffa del "costo medio orario del lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, disinfestazione e servizi integrati/multiserizi", valida a decorrere dal mese di luglio 2013, redatta dal Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali, prendendo come riferimento il costo medio orario del personale Operaio 1° livello sud e isole, pari ad € 15,07, o altra tariffa derivante dall'applicazione di fiscalità di vantaggio secondo le vigenti normative in materia.

L'importo a base d'asta quinquennale (incluso l'eventuale rinnovo), risulta essere pari a € 262.050,00, per un importo annuale di € 52.410,00 (Euro cinquantaduemilaquattrocentodieci/00), l'importo complessivo deve intendersi comprensivo di oneri fiscali, previdenziali, contributivi ed ogni altro onere, sulla base delle norme in vigore, ad esclusione di IVA e oneri della sicurezza pari ad € 1.550,00 (non soggetti a ribasso), ed è articolato come segue:

- Servizio di trasporto e facchinaggio: così come indicato successivamente nel presente Capitolato, per un numero presunto di 3.000 ore l'anno, da cui si ha un costo presunto di € 45.210,00 all'anno.
- Fornitura di automezzo con sponda idraulica con capacità di trasporto di almeno 22/25 q.li, o di elevatore, così come indicato successivamente nel presente Capitolato, per una tariffa oraria presunta di € 18,00 e per un numero presunto di 400 ore l'anno da cui si ha un costo di € 7.200,00 all'anno.

Il fabbisogno varia per effetto di minori o di maggiori richieste, che potrebbero verificarsi in corso di vigenza contrattuale.

Le quantità sopra indicate sono meramente indicative e non impegnano in nessun modo all'effettuazione di quantitativi minimi. Le stesse possono subire variazioni in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno, ai sensi del 1° comma dell'art. 1560 del Codice Civile per i contratti di somministrazione, in cui la quantità non è determinata, ma si intende pattuita quella corrispondente al reale fabbisogno dell'Azienda durante il periodo contrattuale. Pertanto la ditta aggiudicataria, con la sottoscrizione del presente capitolato, rinuncia espressamente a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di questa ARNAS.

L'operatore economico aggiudicatario della gara di appalto dovrà garantire ed assicurare, nei tempi, nei modi e nelle forme stabilite nel presente capitolato la piena, diligente, tempestiva e corretta esecuzione del contratto, al prezzo stabilito nella propria offerta economica, in esso tutto compreso – nessuna prestazione esclusa o riservata – senza alcun onere aggiuntivo per l'ARNAS.

Alla scadenza del periodo contrattuale l'ARNAS si riserva la facoltà di prevedere il rinnovo del servizio per ulteriori sei mesi - agli stessi prezzi, patti, e condizioni - nelle more della definizione della nuova procedura di gara.



ART.2 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

I traslochi o il facchinaggio di arredi ed attrezzature, anche elettromedicali e sanitarie in genere, dovranno essere effettuati all'interno di tutti i presidi dell'ARNAS e saranno controllati dal DEC - funzionario preposto, responsabile della fase esecutiva del presente affidamento - a garanzia del regolare svolgimento del servizio e del rispetto dei tempi di esecuzione.

Dovrà essere garantito, altresì, il trasporto di strumentario chirurgico o sanitario con mezzi igienicamente idonei. Tutte le operazioni dovranno essere eseguite a regola d'arte con la massima cura e diligenza nel rispetto delle norme e delle clausole contrattuali ivi contenute.

Il servizio si intende comprensivo di tutti gli oneri relativo all'impiego di attrezzature, automezzi, muletto, transpallet, fornitura di materiale di imballaggio e quant'altro si renda necessario per assicurare efficienza e continuità alle esigenze dell'ARNAS.

Il personale impiegato nell'esecuzione del contratto dovrà essere formato per lo smontaggio e rimontaggio degli arredi e delle attrezzature, se necessario, per l'imballaggio, per la movimentazione, per lo stivaggio del materiale da traslocare nel vano dell'autocarro o del contenitore adibito a trasloco.

Il personale dovrà sempre essere munito dell'attrezzatura necessaria allo smontaggio, montaggio e protezione degli arredi o apparecchiature elettromedicali durante la movimentazione.

La ditta deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, rilasciate dagli organi competenti, per espletare le attività, compresa l'abilitazione riconosciuta dalla Camera di Commercio all'esercizio specifico del servizio "Attività di facchinaggio con manovalanza semplice o attrezzata, autotrasporti di merci per conto terzi nell'ambito delle attività esercitate nella sede legale".

Altresì tutti i mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio di che trattasi devono possedere le verifiche INPS (ex ISPESL) previste dalla normativa vigente in materia.

Ciascun concorrente dovrà garantire la possibilità di intervenire entro 60 minuti dalla chiamata per traslochi di eccezionale urgenza, h 24 per 365 giorni l'anno, necessari a garantire la funzionalità dell'attività sanitaria delle UU.OO. aziendali.

Per l'espletamento del servizio la Ditta aggiudicataria dovrà assicurare, a pena di esclusione, la disponibilità a fornire:

- almeno n. 1 automezzo, in proprietà e/o in leasing, con la classe di inquinamento euro 0-1 risultante dal libretto di circolazione.
- almeno un automezzo dotato di sponda idraulica con portata complessiva fino a 30 quintali
- almeno un automezzo dotato di sponda idraulica con portata utile complessiva fino 60 quintali
- almeno un'autoscala.

ART.3 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'ARNAS. è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere per qualsiasi causa al personale della ditta aggiudicataria nello svolgimento del servizio.

Per quanto sopra espresso la ditta si impegna alla stipula, per tutta la durata del contratto, con una primaria compagnia di assicurazione, di apposita polizza un di responsabilità civile per danni arrecati contro terzi nello svolgimento del servizio (R.C.T.) per un massimale unico per sinistro di € 500.000,00 per persona, cosa e sinistro.

Copia della polizza dovrà essere consegnata all'ARNAS. e annualmente dovrà essere prodotta copia della quietanza del pagamento del premio.

Qualora l'Esecutore non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione del danno, nel termine fissato nella relativa lettera di notifica, l'Amministrazione resta autorizzata a procedere direttamente, a danno della Ditta, trattenendo l'importo sulla fattura di prima scadenza.

ART.4 - OBBLIGHI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

L'Esecutore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti del presente Capitolato a:

- a) garantire la continuità dei servizi presi in carico;
- b) uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti i servizi oggetto dell'appalto;
- c) adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, le modalità atte a garantire la vita e l'incolumità dei propri dipendenti, dei terzi e dei dipendenti dell'Amministrazione nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati;
- d) utilizzare, per l'erogazione dei servizi, personale abilitato ai sensi di legge, a tal fine l'Esecutore si impegna ad impartire un'adeguata formazione/informazione al proprio personale sui rischi specifici, propri dell'attività da svolgere e sulle misure di prevenzione e protezione da adottare in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela ambientale;
- e) osservare, integralmente, tutte le Leggi, Norme e Regolamenti di cui alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e in particolare del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. e di quelle che verranno emanate nel corso di validità contrattuale in quanto applicabili (prevenzione infortuni, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente) e a verificare che anche il personale rispetti integralmente le disposizioni di cui sopra;
- f) manlevare e tenere indenne l'ARNAS, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'appalto;
- g) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire all'ARNAS di monitorare la conformità della prestazione dei servizi alle norme previste nel Capitolato;
- h) controllare che il personale addetto mantenga un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alla collaborazione;
- i) essere consapevole che l'ARNAS si riserva il diritto di richiedere l'allontanamento di quel personale o incaricati che a suo insindacabile giudizio non ritenga essere in possesso dei requisiti necessari allo svolgimento delle attività.

ART.5 - PERSONALE

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'ARNAS ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'Esecutore, il quale riconosce che l'Ente appaltante risulta estraneo a qualsiasi vertenza economica o giuridica tra l'Esecutore stesso ed il proprio personale dipendente, fatto salvo quanto normativamente previsto a carico dell'appaltatore in caso di accertata violazione degli obblighi contributivi.

L'Esecutore dovrà assumere la mano d'opera secondo le norme di legge e sarà obbligato ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative, retributive e di orario non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni economico normative risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto Collettivo, successivamente stipulato per la categoria.

Il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto dovrà indossare divise da lavoro decorose e uniformi tra loro, ed esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii..

ART.6 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

L'ARNAS potrà applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) calcolata sul valore del servizio di trasloco e facchinaggio da effettuare nei seguenti casi:

- ritardo per i trasporti urgenti da effettuarsi entro 60 minuti dalla chiamata per traslochi di eccezionale urgenza, h 24 per 365 giorni l'anno, necessari a garantire la funzionalità dell'attività sanitaria delle UU.OO. Aziendali.
- per ogni giorno solare di ritardo nell'esecuzione del servizio, successivamente all'ordine.

Inoltre in caso di inosservanza delle disposizioni del presente capitolato e nel caso che il ritardo nell'espletamento del servizio superi i cinque giorni, l'ARNAS potrà, a suo insindacabile giudizio, provvedere, direttamente d'ufficio, presso altra ditta imputando all'aggiudicataria l'eventuale maggiore spesa.

Tutte le penalità e le spese risultanti a carico della Esecutore saranno prelevate dalle competenze alla stessa dovute e, ove necessario, dalla garanzia definitiva, che dovrà essere parimenti integrata.

ART.7 - CONTESTAZIONI

L'ARNAS. farà pervenire all'esecutore per iscritto, le osservazioni e le eventuali contestazioni conseguenti ai controlli effettuati ed ai rilievi mossi dal personale competente;

Comunicherà, altresì, eventuali prescrizioni, alle quali l'Impresa dovrà uniformarsi nei tempi che l'ARNAS indicherà.

Saranno comunque applicabili le norme relative alle penali, dopo tre contestazioni, nonché alla risoluzione del contratto per grave inadempimento.

ART.8 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'Esecutore è responsabile del corretto ed esatto adempimento di tutte le clausole indicate nel presente capitolato.

L'ARNAS si riserva la facoltà di risolvere in danno il presente contratto in applicazione dell'art.1456 c.c. con diritto ad incamerare la cauzione definitiva e con risarcimento del danno a carico della aggiudicataria nei seguenti casi:

- per accertata scadente qualità del servizio svolto,
- in caso di sentenza di fallimento nei confronti della ditta fornitrice;
- nel caso in cui si ripeta, per almeno tre volte, un ritardo nell'esecuzione del servizio, entro i termini previsti dal presente capitolato;
- qualora si verificassero almeno cinque inadempienze commesse dall'Appaltatore.

In tal caso si procederà, senza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, all'esecuzione del servizio in danno dell'impresa a carico della quale resterà l'eventuale onere del maggiore prezzo pagato rispetto a quello convenuto, salvo l'azione per il risarcimento del maggiore danno subito e salvo ogni altra azione che l'ARNAS ritenesse opportuna intraprendere a tutela dei propri interessi.

ART.9 - SOPRALLUOGO

Il soggetto giuridico partecipante alla presente gara, avrà l'onere di visionare, attraverso specifico sopralluogo presso l'ARNAS., i luoghi dove dovrà essere svolto il relativo servizio.

Quanto sopra al fine di prendere conoscenza di tutte le condizioni, circostanze ed esigenze generali.

Qualora venisse richiesto un accompagnamento o una credenziale di accesso ai luoghi la relativa richiesta dovrà avvenire entro e non oltre i 10 giorni lavorativi antecedenti il termine di presentazione delle offerte, rivolgendosi all'ARNAS.

Ne deriva che nessuna obiezione e/o contestazione potrà essere sollevata da parte del soggetto giuridico aggiudicatario del servizio per qualsiasi difficoltà che dovesse insorgere nel corso dell'espletamento del servizio, in relazione ad una eventuale erronea, parziale e/o inesatta acquisizione di elementi relativi al servizio.

ART.10 - SPESE A CARICO DELLA DITTA AGGIUDICATARIA

Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le eventuali spese inerenti alla stipula del contratto con tutti gli oneri pertinenti.



ART.11 - GARANZIA DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio e per un eventuale risarcimento danni, nonché a rimborso delle spese che l'ARNAS dovesse eventualmente sostenere durante la gestione dell'appalto, per fatti addebitabili alla ditta aggiudicataria a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. costituita da ricevuta rilasciata dal Tesoriere dell'Azienda Civico, Di Cristina e Benfratelli, mediante garanzia fideiussoria o polizza assicurativa, con le rinunce ivi previste, in favore della "Azienda di rilievo nazionale e di alta specializzazione Ospedali Civico, Di Cristina e e Benfratelli".

Alla garanzia definitiva di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Saranno accettate fideiussioni bancarie o polizze assicurative rilasciate dagli Istituti di Credito o Società di cui alla Legge n. 348 del 10.06.1982 .

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

ART.12 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte dall'ARNAS successivamente all'espletamento del servizio, previa accettazione e verifica dello stesso, a seguito di presentazione di regolare fattura.


I pagamenti saranno effettuati a norma di legge dalla data di ricevimento della fattura, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 e ss.mm.ii.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

L'ARNAS a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti alla ditta aggiudicataria cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione del servizio, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, la ditta potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nel contratto e nei singoli ordinativi di fornitura. Nel caso in cui l'aggiudicatario si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, da parte dell'ARNAS.

Si precisa che nelle fatture dovranno essere indicati chiaramente il giorno del trasloco, il luogo in cui viene effettuata la prestazione, il numero degli operai, il mezzo/i impiegato/i e le ore effettuate.



Ai fini della fatturazione non sarà conteggiato l'orario di raggiungimento della sede in cui ha inizio il trasloco né per quanto concerne l'impiego del personale, né per il noleggio dell'automezzo; in caso di movimentazioni interne al medesimo Padiglione non dovranno essere addebitate le ore dell'automezzo.

Non sarà conteggiato, inoltre, il tempo impiegato per l'effettuazione dei sopralluoghi preventivi all'espletamento del servizio medesimo.

ART.13 - SUBAPPALTO

La disciplina del subappalto è regolamentata dall'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

Il Decreto cd. "Milleproroghe" (D.L. 31 dicembre 2020, n. 183) prolunga al 30 giugno 2021 il limite quantitativo del 40% al subappalto dei contratti pubblici (e al 31 dicembre 2021 il periodo di sospensione dell'obbligo di indicare in gara la terna dei subappaltatori e della verifica, già in quella sede, dei relativi requisiti generali).

ART.14 - MODIFICHE AL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

La disciplina delle modifiche al contratto durante il periodo contrattuale è regolamentato dall'art. 106 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii..

ART.15 - PRIVACY E RISERVATEZZA

Si precisa che tutti i dati forniti dalle Ditte saranno disciplinati nel rispetto del Regolamento UE 679/2016, in materia di trattamento dei dati personali.

Tali dati potranno essere trattati per finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

ART.16 - CONTROVERSIE CONTRATTUALI


Le decisioni di tutte le penalità e sanzioni previste nel presente Capitolato Speciale saranno adottate con semplice provvedimento amministrativo dell'ARNAS, senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia della magistratura.

Le controversie che potranno insorgere tra l'ARNAS e la Ditta aggiudicataria saranno devolute al giudice ordinario del Foro di Palermo.

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

ART.17 - DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto nel presente capitolato e nel relativo bando di gara valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia previsti per l'Amministrazione del Patrimonio, per la Contabilità Generale dello Stato, del Codice Civile e del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..



The image shows a handwritten signature in blue ink. The signature is written in a cursive style and appears to read "A. Benvenuto". Below the main signature, there is a second line of handwriting that is less legible but seems to include the name "A. Benvenuto" again.

